



**Determina di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

#### **L'Ufficio Gestione elenchi e qualificazione stazioni appaltanti**

**VISTO** l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

**VISTO** che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

**VISTE** le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

**VISTA** la delibera dell'ANAC, adottata nell'adunanza del 25 novembre 2020 - punto 21, con la quale si è disposto che, a partire dal 7 dicembre 2020, le iscrizioni all'"Elenco *in house*" saranno adottate con provvedimento dell'Ufficio istruttore, salvo i casi che presentano profili di criticità;

**VISTA** la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dall'Automobile Club Caltanissetta (CF 00050830850), ricevuta al protocollo ANAC n. 39501 del 28 maggio 2020 relativa all'organismo *in house providing* ACI Tecno Servizi srl (CF 01930210859), più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata";

**VISTO** il preavviso di rigetto di cui al punto 5.5 delle Linee guida n. 7 – Delibera n. 951/2017, inoltrato in data 19 ottobre 2021, prot.75830;

**VISTA** la nota di risposta inoltrata dal RASA in data 11 febbraio 2022, prot. 10315, con la quale veniva fornito riscontro alle criticità evidenziate nel preavviso di rigetto;

**CONSIDERATI** gli esiti dell'attività istruttoria da cui è emerso:

- che l'articolo 4 dello statuto aggiornato dell'organismo di cui trattasi prevede, come oggetto sociale esclusivo, una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come previsto nel punto 6.2 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che dall'esame dell'art. 3 dello Statuto dell'organismo di cui trattasi, nonché dalla visura camerale acquisita in atti emerge l'assenza di partecipazioni private ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18



aprile 2016, n. 50, nonché dal punto 6.3.2 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

- che dall'esame complessivo del nuovo Statuto e, in particolare, dalla lettura degli articoli 1, 9 e 10 dello stesso, emerge che l'attuale unico socio dell'organismo esercita sullo stesso un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, così come previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dal punto 6.3 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che l'art. 4 dello Statuto dell'organismo prevede che oltre l'80% dell'attività deve essere svolta nei confronti dei soci e che l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, così come previsto dall'articolo 16, commi 3 e 3bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal punto 6.5 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

**RITENUTO** pertanto che nel caso in esame siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto oggetto di valutazione come in regime di *in house providing*

#### DISPONE

l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dell'Automobile Club Caltanissetta (CF 00050830850) in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* a ACI Tecno Servizi srl (CF 01930210859).

*Il Dirigente  
dell'Ufficio*

Alberto Zaino



Alberto  
Zaino  
21.02.2022  
16:27:21  
GMT+00:00